

Procediamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« Le norme intese ad agevolare il passaggio alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, dei soci delle imprese tontinarie o di ripartizione, sia italiane che estere, messe in liquidazione in virtù della legge 4 aprile 1912, n. 305, o anteriormente a questa, saranno, su proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa stessa, determinate con Regio decreto promosso dal Ministero di agricoltura, industria e commercio ».

(È approvato).

Art. 2.

« La misura e la modalità delle operazioni consentite alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai dall'articolo 1 della legge (testo unico approvato con Regio decreto 27 febbraio 1908, n. 89) saranno determinate con Regio decreto, sentito il Consiglio dei ministri. Però l'ammontare di tali operazioni non potrà eccedere nel complesso dodici milioni di lire ».

A quest'articolo 2, il Ministero e la Commissione, d'accordo, propongono di aggiungere in fine:

« nella quale somma saranno compresi pure i concorsi che la Cassa nazionale, con l'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio stabilisce per partecipare ad istituti od enti morali per l'incremento delle case popolari o della cooperazione ».

COTTAFIVI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTAFIVI, *relatore*. Quest'aggiunta è stata fatta d'accordo fra la Commissione e il Ministero perchè non nasca alcun dubbio relativamente al concorso che la Cassa nazionale di previdenza, limitatamente ai dodici milioni di cui può disporre, abbia a portare all'Istituto di credito per le cooperative. Poichè molto probabilmente, se non vi fosse stata quest'aggiunta si sarebbe potuta trovare opposizione da parte dei corpi consultivi che rivedono gli atti della Cassa nazionale, così noi abbiamo creduto, per togliere ogni equivoco, e per contribuire a questo benefico istituto che deve aiutare la vera cooperazione in Italia, di chiarire il pensiero della legge, cosicchè la Cassa di

previdenza limiterà a dieci milioni su dodici le altre sue operazioni, destinandone due con tutta sicurezza e senza nessuna opposizione alla Banca per le cooperative.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, metto a partito l'articolo 2 coll'emendamento aggiuntivo concordato fra Governo e Commissione.

(È approvato).

Anche su questo disegno di legge si procederà alla votazione segreta in altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Requisiti di istruzione dei fanciulli per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Requisiti d'istruzione dei fanciulli per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali ».

Se ne dia lettura.

DEL BALZO, *segretario*, legge: (Vedi Stampato n. 1171-A bis).

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole ministro se la discussione debba farsi sul testo della Commissione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio*, ministro dell'interno. Precisamente.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Cabrini. Ne ha facoltà.

CABRINI. Se questa discussione fosse venuta in un'ora più propizia, io avrei proposto con l'onorevole Turati parecchi emendamenti. Alcuni emendamenti avremmo posti al primo gruppo di disposizioni: quelle che riguardano gli ordinamenti scolastici e il periodo di tempo consentito a rendere armonizzabile la legge sul lavoro dalle donne e dei fanciulli con la legge scolastica del 1877. Avremmo sostenuto doversi raggiungere tale conciliazione alcuni anni prima del 1922. Altre proposte certo dovevano mirare a rendere più lieve, più breve, la giornata di lavoro stabilita per il fanciullo che si trova fra i dodici e i quindici anni riducendola da un massimo di dieci ore a un massimo di otto ore, o per lo meno facendo entrare nel computo delle dieci ore le due ore per la scuola.

Poichè sarebbe perfettamente vano presentare emendamenti e insistere sopra di essi, dichiarato così il mio pensiero, mi riservo